



COMUNE DI TREVIOLO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

*Approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione N. 11 in data 31 Marzo 2003*

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Oggetto della tassa

Art. 3 - Soggetti attivi e passivi

Art. 4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni e loro contenuto

Art. 5 - Revoca delle concessioni

Art. 6 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa

Art. 7 - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie

Art. 8 - Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe

Art. 9 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

Art. 10 - Criteri di determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo

Art. 11 - Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica.

Determinazione della tassa

Art. 12 - Esenzioni

Art. 13 - Versamento della tassa

Art. 14 - Accertamenti rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Art. 15 - Sanzioni

Art. 16 - Funzionario responsabile

Art. 17 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nel Capo II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni..

Art. 2 - Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
5. Il pagamento della tassa non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 3 - Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.
2. Le istanze intese ad ottenere le predette concessioni devono essere indirizzate per iscritto al Comune e presentate a:
 - 1) Ufficio di Polizia Municipale/Commercio:
 - a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole e simili infissi di carattere stabile;
 - b) per le occupazioni permanenti con distributori di carburante;
 - c) per la richiesta di rilascio del cartello di divieto di sosta in corrispondenza degli accessi posti a filo con il manto stradale;
 - d) per le occupazioni temporanee riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive e simili,
 - 2) Ufficio Tecnico
 - a) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi;
 - b) per le occupazioni permanenti, con manufatti od altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili;
 - c) per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili;

3. Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente articolo compete ai singoli dirigenti responsabili di settore di cui al precedente comma 2, osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla Giunta comunale.
4. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.
5. Per il pagamento della tassa si applica il successivo art. 13 comma 3.
6. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) tipo ed ubicazione dell'occupazione;
 - b) misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) adempimenti ed obblighi del concessionario, compreso la scadenze in caso di rateazione;
 - e) misura del deposito cauzionale, ove previsto.Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione della tassa dovuta, sottoscritta dal responsabile dell'imposta.
7. Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione della tassa, vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.

Art. 5 - Revoca delle concessioni

1. Le concessioni di cui al presente regolamento possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese, fermo restando il diritto alla restituzione della tassa pagata limitatamente alla quota di essa riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.
2. La revoca delle concessioni è di competenza dei soggetti indicati al precedente art. 4, comma 3.
3. La revoca delle concessioni è disposta, altresì, dopo tre atti di sospensione emessi ai sensi del successivo art. 13, comma 10.

Art. 6 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 50 per cento.
3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati in due categorie come da allegato al presente regolamento.
4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione della tassa alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono considerate in ragione del 10 per cento dell'effettiva dimensione. Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 7 - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari. Essa è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dalla Giunta comunale, entro i limiti stabiliti dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 507 del 1993 e successive modificazioni; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta al 50 per cento.
2. Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, la tassa è dovuta sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie.
3. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
4. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, la tassa va applicata, oltre che per l'occupazione del suolo anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Art. 8 - Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dal precedente art. 6, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa approvate dalla Giunta comunale, entro i limiti stabiliti dall'art. 45 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta del 50 per cento. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, €0,10 al metro quadrato per giorno.
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è aumentata del 20 per cento.
5. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
Sono ridotte dell'80 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. La medesima riduzione si applica durante la sosta invernale degli stessi.
6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale ridotta del 30 per cento.
7. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.
8. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80 per cento.
9. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui al successivo art. 10, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50 per cento.

10. Per le occupazioni temporanee effettuate dagli operatori commerciali titolari di autorizzazione di Tipo A (ex legge 112/1991), la tassa è determinata sulla base delle tariffe ordinarie computando al massimo 250 giornate lavorative annue, tenuto conto dell'inutilizzo della concessione per festività, ferie o qualsiasi altro evento impeditivo.

Art. 9 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate alla tassa in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 10, comma 6.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 10 - Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. La tassa va determinata in base alla tariffa approvata come indicato dall'art. 54 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.
3. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, la tassa di cui sopra deve essere maggiorata degli oneri di manutenzione della galleria sempre determinati con le modalità di cui al precitato art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.
5. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino a un massimo di cinque chilometri lineari, applicando la tariffa, come sopra approvata, con le maggiorazioni previste per ogni chilometro o frazione superiore a cinque chilometri.
6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 8, è applicata in misura forfettaria in base alle tariffe approvate come indicato dall'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
 - a) per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni si applica la tariffa base fino a un chilometro lineare; mentre la tassa è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
 - b) per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni la tariffa base va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
 - occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
 - occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
 - occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100 per cento.
7. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa annua è determinata, forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni, in €0,79 per utente. Per gli anni successivi si applica la rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni realizzate dopo la prima applicazione della tassa, la misura è quella risultante dalla rivalutazione annuale di cui sopra. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore ad € 516,46.

**Art. 11 - Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica.
Determinazione della tassa.**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base alle tariffe approvate dalla Giunta comunale entro i limiti stabiliti dall'art. 48 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.
2. La tassa per le occupazioni di cui al comma 1 è graduata in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località individuate con deliberazione della Giunta comunale
 - centro abitato;
 - zona esterna;
 - sobborghi e zone periferiche;
 - frazioni.
3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti si applica il precedente art. 7, comma 7.
7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolci, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale sulla base della tariffa approvata dalla Giunta comunale, come indicato dall'art. 48 D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.
8. La tassa è graduata in relazione a quanto indicato al precedente comma 2.

Art. 12 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni effettuate con tende, fisse o retrattili;
 - c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;

- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune o alla provincia;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) gli accessi carrabili;
- i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune o da società da questo controllate e dal Comune o dalle società stesse appositamente attrezzati;
- j) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- k) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.

Art. 13 - Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti, il dirigente responsabile del settore concedente deve inviare copia dell'atto di concessione al Funzionario responsabile del Settore tributi, che è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa.
2. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento della tassa. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.
3. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone medesimo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.
4. Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, la tassa viene aggiornata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero di utenti individuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione, al concessionario del Comune, con arrotondamento al centesimo di euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 millesimi o per eccesso se è superiore.
6. I concessionari, per il pagamento della tassa, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal Comune o altra modalità dallo stesso indicata.
7. Per le occupazioni temporanee il dirigente responsabile del settore concedente è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa. Il pagamento della tassa è da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.

8. Il versamento della tassa non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi €10,33.
9. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a € 260 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, sempre che la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.
10. Il mancato versamento della tassa alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal dirigente responsabile del settore competente al rilascio dell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 4.

Art. 14 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. I dirigenti responsabili dei settori di cui al precedente art. 4, comma 2, controllano i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione o dai verbali di cui al comma 7 del precedente art. 4, provvedono alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo previa comunicazione al responsabile dell'imposta, notificando al soggetto obbligato al pagamento della tassa un invito al versamento diretto, entro 60 giorni dalla notifica, della tassa e relativi interessi e sanzioni.
2. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui al comma 6 dell'art. 52 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli avvisi di accertamento, emessi dal responsabile del tributo, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. I soggetti obbligati al pagamento della tassa possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di prescrizione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi moratori, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 15 - Sanzioni e interessi

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di €51.
2. Per la infedele denuncia si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da €51 ad €258.
3. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto.
5. La sanzione indicata ai commi 1 e 2 si applica congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, in quanto le stesse risultino dovute.

Art. 16 - Funzionario responsabile

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003)

Allegato A) al Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa

**TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TARIFFE VIGENTI DAL 01.01.2000**

RIF.	TITOLI E TIPOLOGIE	CAT. 1	CAT. 2
1	OCCUPAZIONI PERMANENTI		
	Tariffe riferiti ad ogni anno solare e ad ogni metro Quadrato o metro lineare di occupazione		
1.1	Occupazione del suolo comunale (Art. 7 comma 1)	€ 17,56	€ 8,78
1.2	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (Art. 7 co.1) riduzione 50%	€ 8,78	€ 4,39
2	OCCUPAZIONI TEMPORANEE		
2.1	<u>TARIFFE GIORNALIERE</u>		
2.1.1	Occupazione del suolo comunale (Art. 8)	€ 1,03	€ 0,52
2.1.2.	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale (Art. 8 co. 3)	€ 0,52	€ 0,26
2.1.3.	Occupazione del suolo comunale effettuate in occasione di fiere e festeggiamento con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Art. 8 co. 4) maggiorazione 20%	€ 1,24	€ 0,62
2.1.4.	Occupazione del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (Art. 8 co.5) riduzione 50%	€ 0,52	€ 0,26
2.1.5.	Occupazione con installazione di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante (Art. 8 co.5, 2° capoverso) Riduzione 80%	€ 0,21	€ 0,10
2.1.6.	Occupazione del suolo con scavo o messa in pristino dell'assetto stradale , aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotteranee destinati alla erogazione di pubblici servizi (Art. 8 co. 3) Riduzione 50%	€ 0,52	€ 0,26
2.1.7	Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività Edilizia (Art. 8 co. 7) Riduzione 50%	€ 0,52	€ 0,26

2.1.8 Occupazioni realizzate in occasione di

Manifestazioni politiche, culturali o sportive
(Art. 8 co.8) Riduzione 80%

€ 0,21 € 0,10

2.2 TARIFFE RIFERITE ALLA FASCA ORARIA DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 14 DALLE ORE 14 ALLE ORE 00.00

2.2.1. Occupazione del suolo comunale (Art.8 co.1)

€ 0,52 € 0,26

2.2.2. Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti
il suolo comunale - Riduzione 50%

€ 0,26 € 0,13

2.2.3. Occupazione del suolo comunale effettuata in
occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione
di quelle realizzate con installazione di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

€ 0,62 € 0,31

2.2.4. Occupazioni del suolo comunale realizzate da
venditori ambulanti, pubblici esercizi e da
produttori agricolo che vendono direttamente il
loro prodotto – Riduzione 50%

€ 0,26 € 0,13

2.2.5. Occupazione con installazione di attrazioni, giochi
e divertimenti dello spettacolo viaggiante
Riduzione 80%

€ 0,10 € 0,10

2.2.6. Occupazione del suolo con scavo o messa in pristino
dell'assetto stradale aventi carattere strumentale per
la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture
sotterranee destinati alla erogazione di pubblici
servizi – Riduzione 50%

€ 0,26 € 0,13

2.2.7. Occupazione realizzata nell'esercizio dell'attività
edilizia – Riduzione 50%

€ 0,26 € 0,13

2.2.8. Occupazioni realizzate in occasione di
manifestazioni politiche, culturali o sportive
Riduzione 80%

€ 0,10 € 0,10

2.3 TARIFFE PER OCCUPAZIONI DI DURATA SUPERIORE AD UN GIORNO

2.3.1. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni le tariffe di cui ai punti 2.1 e 2.2 sono ridotte del 20% (Art. 8 co.1)

2.3.2. Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente le tariffe di cui ai punti 2.1 e 2.2 sono ridotte del 50%

2.3.3. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

3 **OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (ART. 18)**

3.1 OCCUPAZIONI PERMANENTI

- 3.1.1. Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi e impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, e da quelle esercenti attività strumentati ai servizi medesimi:
CANONE ANNUO DI €0,79 PER UTENZA
in ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a €516,46

3.2 OCCUPAZIONI TEMPORANEE (Art. 10 co. 6)

- 3.2.1. Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo per durata non superiore a 30 gg.
- | | | |
|----------------------|--------|--------|
| A) fino a Km. 1 | € 5,16 | € 2,58 |
| B) superiori a Km. 1 | € 7,75 | € 3,88 |
- 3.2.2. Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo per durata fino a 90 gg.
- | | | |
|----------------------|--------|--------|
| A) fino a Km. 1 | € 6,71 | € 3,36 |
| B) superiori a Km. 1 | €10,07 | € 5,04 |
- 3.2.3. Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo per durata oltre 90 gg. fino a 180 gg.
- | | | |
|----------------------|---------|--------|
| A) fino a Km. 1 | € 7,75 | € 3,87 |
| B) superiori a Km. 1 | € 11,62 | € 5,81 |
- 3.2.4. Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo per durata superiore a 180 gg.
- | | | |
|----------------------|---------|--------|
| A) fino a Km. 1 | € 10,33 | € 5,16 |
| B) superiori a Km. 1 | € 15,49 | € 7,75 |

4 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (ART. 11 co. 1...6)

Occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 mq.

Per ogni distributore e per anno:

A) centro abitato	€30,99
B) zona limitrofa	€25,82
C) sobborghi e zone periferiche	€15,49
D) frazioni	€ 5,16

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

5 DISTRIBUTORI DI TABACCHI (ART. 11 co. 7)

Occupazioni di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno:

A) centro abitato	€10,33
B) zona limitrofa	€ 7,75
C) frazioni, sobborghi e zone periferiche	€ 5,16

ALLEGATO B) Al Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE

CATEGORIA 1

N. ORD	TIPOLOGIA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	PIAZZA	CURNASCO	PERSONENI DON STEFANO
2	STRADA	CURNASCO	EUROPA
3	STRADA	CURNASCO	GANDHI
4	STRADA	CURNASCO	PIAVE
5	STRADA	CURNASCO	BOFFALORA
6	STRADA	CURNASCO	BROGLIO
7	STRADA	CURNASCO	C.A. DALLA CHIESA
8	STRADA	CURNASCO	DEL CERLONE
9	STRADA	TREVILOLO	BERGAMO
10	STRADA	TREVILOLO	GALETTI
11	STRADA	TREVILOLO	A. MORO
12	STRADA	TREVILOLO	PAPA GIOVANNI XXIII
13	STRADA	TREVILOLO	AERONAUTICA
14	STRADA	TREVILOLO	ROMA
15	STRADA	TREVILOLO	A. DOLCI
16	STRADA	TREVILOLO	A. MANZONI
17	STRADA	TREVILOLO	MOLINO
18	STRADA	TREVILOLO	XXIV MAGGIO
19	STRADA	TREVILOLO	BROLO
20	STRADA	TREVILOLO	DON A. ZONCA
21	PIAZZA	TREVILOLO	LIBERTA'
22	PIAZZA	TREVILOLO	MONS. T. BENEDETTI
23	STRADA	ALBEGNO	MARCONI
24	PIAZZA	ALBEGNO	CONCILIAZIONE
25	STRADA	ALBEGNO	VITTORIO VENETO
26	STRADA	ALBEGNO	IV NOVEMBRE
27	STRADA	ALBEGNO	COSTITUZIONE
28	STRADA	ALBEGNO	RISORGIMENTO
29	STRADA	ALBEGNO	FRIZZONI dal centro di Albegno alla intersezione ex S.S. 470 – Direzione Roncola
30	STRADA	ALBEGNO	G. MAZZINI
31	STRADA	ALBEGNO	S. MICHELE
32	STRADA	ALBEGNO	D. ALIGHIERI
33	STRADA	ALBEGNO	GORIZIA
34	STRADA	RONCOLA	AMBROSIONI da incrocio via Gorizia a intersezione ex S.S. 470 – Direzione Roncola

Le restanti vie sono considerate CATEGORIA 2